
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Consumazione dell'impugnazione, proposizione di una seconda impugnazione immune dai vizi della precedente e destinata a sostituirla, tempestività

La consumazione dell'impugnazione - mentre non consente a chi abbia già proposto una rituale impugnazione di proporre una successiva (di diverso o identico contenuto) - non esclude, fatti salvi determinati limiti, che, dopo la proposizione di un'impugnazione viziata, possa esserne proposta una seconda immune dai vizi della precedente e destinata a sostituirla. In particolare, per espressa previsione normativa (ai sensi degli artt. 358 e 387 c.p.c., rispettivamente per l'appello e per il ricorso per cassazione), la consumazione del diritto di impugnazione presuppone l'esistenza - al tempo della proposizione della seconda impugnazione - di una declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della precedente; per cui, in mancanza di tale (preesistente) declaratoria, è legittimamente consentita la proposizione di un'altra impugnazione (di contenuto identico o diverso) in sostituzione della precedente viziata, a condizione che il relativo termine non sia decorso. Peraltro, con riferimento alla tempestività della seconda impugnazione, occorre aver riguardo non al termine annuale, ma a quello breve, il quale decorre - in difetto di anteriore notificazione della sentenza appellata - dalla data di proposizione della prima impugnazione. Infatti, la proposizione di impugnazione equivale alla conoscenza legale della decisione impugnata da parte del soggetto che l'abbia proposta e, pertanto, fa decorrere il termine breve per le ulteriori impugnazioni nei confronti del medesimo e/o delle altre parti.

...omissis...

1. Ricorso principale (xxx)

Con l'unico motivo del ricorso denunciando la violazione dell'art. 327 c.p.c., e L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 gli esponenti lamentano che la Corte d'appello peloritana, abbia omesso di valutare, nel computo del termine annuale per l'impugnazione ex art. 327 c.p.c. la sospensione dei termini prevista nel suddetto periodo (gg. 46). La doglianza è fondata.

La corte distrettuale infatti si è limitata a calcolare, ai fini della tempestività dell'impugnazione solo l'anno solare, senza aggiungere i giorni 46, come previsto dalla L. n. 742 del 1969.

Quanto al termine breve, va osservato che tra la notifica del primo atto d'appello e del secondo non era neppure decorso il termine breve. Dunque l'impugnazione avrebbe dovuto ritenersi tempestiva.

2. ricorso incidentale (xxxxxxx)

Con l'unico motivo ricorso incidentale condizionato, gli esponenti xxxxxxxx denunciano la violazione dell'art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4 in relazione al fatto che la mancata iscrizione a ruolo del primo atto d'appello (nullo), avrebbe determinato l'estinzione dello stesso per implicita rinuncia agli atti del procedimento, ciò che avrebbe comportato l'estinzione del giudizio per rinuncia all'azione, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Il motivo non è fondato.

Va in premessa precisato che la preclusione di un nuovo gravame non consegue alla sola proposizione di un'impugnazione su cui incida una causa d'inammissibilità o con il verificarsi di una causa d'improcedibilità o in genere di un fatto estintivo del processo, bensì discende dalla dichiarazione giudiziale d'inammissibilità o d'improcedibilità o di estinzione del giudizio (per intervenuta rinuncia o altra causa). Invece, la semplice pendenza di una precedente impugnazione, in sé improcedibile o inammissibile, non osta - sempre che il termine utile non sia decorso- alla valida rinnovazione dell'impugnazione. Va altresì sottolineato che la rinuncia agli atti del giudizio dev'essere fatta verbalmente all'udienza o con atti scritti dalla parte o dal suo procuratore speciale notificati alle altre parti e che la mancata costituzione dell'appellante dopo la notifica di un atto d'appello nullo, non può essere intesa come acquiescenza dell'impugnativa.

Al riguardo ha precisato questa S.C.: "La consumazione dell'impugnazione - mentre non consente a chi abbia già proposto una rituale impugnazione di proporre una successiva (di diverso o identico contenuto) - non esclude, fatti salvi determinati limiti, che, dopo la proposizione di un'impugnazione viziata, possa esserne proposta una seconda immune dai vizi della precedente e destinata a sostituirla. In particolare, per espressa previsione normativa (ai sensi degli artt. 358 e 387 c.p.c., rispettivamente per l'appello e per il ricorso per cassazione), la consumazione del diritto di impugnazione presuppone l'esistenza - al tempo della proposizione della seconda impugnazione - di una declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della precedente; per cui, in mancanza di tale (preesistente) declaratoria, è legittimamente consentita la proposizione di un'altra impugnazione (di contenuto identico o diverso) in

sostituzione della precedente viziata, a condizione che il relativo termine non sia decorso. Peraltro, con riferimento alla tempestività della seconda impugnazione, occorre aver riguardo non al termine annuale, ma a quello breve, il quale decorre - in difetto di anteriore notificazione della sentenza appellata - dalla data di proposizione della prima impugnazione.

Infatti, la proposizione di impugnazione equivale alla conoscenza legale della decisione impugnata da parte del soggetto che l'abbia proposta e, pertanto, fa decorrere il termine breve per le ulteriori impugnazioni nei confronti del medesimo e/o delle altre parti" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20912 del 27/10/2005).

3. Conclusivamente: va accolto il ricorso principale e rigettato il ricorso incidentale; va cassata la sentenza impugnata e la causa va rinviata, anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della Corte d'Appello di Messina.

p.q.m.

Accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale; va cassata la sentenza impugnata e la causa va rinviata, anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della Corte d'Appello di Messina.

Così deciso in Roma, il 23 aprile 2015.